

# Direttive CEE

## Decreti Legislativi





## DIRETTIVA CEE **457/86**

15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (a firma del Presidente G. HOWE, gazzetta ufficiale delle comunità europee)

in riferimento alla direttiva 75/362, e alla 363/85 relative alla libera circolazione dei medici

**ammette il bisogno di una formazione specifica del “medico generico”**

...per prepararlo ad adempiere meglio una **funzione a lui propria.... basata** in buona parte **sulla conoscenza personale dell'ambiente dei suoi pazienti**

- Relativamente alla **prevenzione delle malattie**
- E alla **protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme.**



**La 457 Fa una considerazione sul divario tra l'insegnamento e la ricerca medica e la pratica della medicina generale**

**Auspica una preparazione migliore per migliorare il sistema di dispensazione delle cure**

- **rendendo più selettivo il ricorso ai medici specialisti**
- **nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati**

**Anche nell'ottica di rivalutare la funzione del medico generico  
Attraverso una migliore formazione**



**Subentra** alla 75/362/CEE (terminata il 1° gennaio 1995)

che **Non concedeva ad uno Stato membro ospitante il diritto di richiedere** ai medici titolari di diplomi ottenuti in un altro Stato membro,

Una **formazione complementare...** (una formazione specifica)

**E obbliga tutti gli Stati membri** a subordinare l'esercizio delle attività di medico generico al possesso della **formazione specifica in medicina generale.....**



## **ARTICOLO 1**

**Ogni Stato membro... istituisce una formazione specifica in medicina Generale....**

## **ARTICOLO 2**

**La formazione ... deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:**

- **essere accessibile solo previo compimento di almeno sei anni di studio nel ciclo di formazione**
- **avere una durata di almeno due anni a tempo pieno**
- **essere più pratica che teorica**
- **per sei mesi almeno, in un centro ospedaliero Abilitato**
- **per sei mesi almeno, presso un ambulatorio di medicina generale o un Centro di cure primarie**
- **comportare una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora.**



## **Gli Stati membri designano le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi**

### **ARTICOLO 5**

**Prevede una formazione a tempo ridotto** purchè

La durata complessiva non sia ridotta e l'orario settimanale non sia inferiore al 60% di quello a tempo pieno siano

Prevedendo comunque periodi di formazione a tempo pieno

### **ARTICOLO 6**

**Prevede il riconoscimento di altri titoli di formazione complementare** diversi dalla specifica purchè equivalenti qualitativamente



## **DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256**

**Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE**

(Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI,  
Presidente del Consiglio dei Ministri )

- **Istituisce il corso di formazione specifica di durata di anni due**
- **impegno a tempo pieno**
- **rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale**

**Dal 1° gennaio 1995 costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale**

**Dispone che** le attività didattiche pratiche costituiscano i 2/3 dell' attività formativa



|                             |                             |   |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>cinque mesi</b>          | <b>settecento ore</b>       | <b>medicina clinica e medicina di laboratorio</b>   |
| <b>tre mesi</b>             | <b>trecentonovanta ore</b>  | <b>chirurgia generale</b>   |
| <b>Tre mesi</b>             | <b>trecentonovanta ore</b>  | <b>pediatria</b>  |
| <b>sei mesi</b>             | <b>settecentottanta ore</b> | <b>medico di medicina generale convenzionato</b>  |
| <b>cinque mesi</b>          | <b>settecento ore</b>       | strutture di base dell'unita' sanitaria locale<br><b>sul territorio</b>   |
| <b>1/3 attività teorica</b> |                             | <b>attività clinica guidata e seminari</b> di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica |



## **Dispone**

- **l'ammissione attraverso una selezione fatta da una commissione** sulla base del punteggio conseguito in una prova scritta

Commissione Presieduta dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, e costituita da un primario ospedaliero di medicina interna da due medici di medicina generale  
un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario

## **Dispone**

- **l'incompatibilità della frequenza del corso di formazione con l'iscrizione e frequenza a scuole di specializzazione**
- **e con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una titolarità di rapporto convenzionale**



**Conserva il diritto** di ammissione all'attività di medicina generale

**Per i titolari, aventi alla data del 31 dicembre 1994**  
un rapporto convenzionale di

- medico di medicina generale
- medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale
- medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi
- medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna
- medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti



## **DIRETTIVA 93/16/CEE del 5 aprile 1993**

**intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1)**

### **Articolo 2**

**Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini dagli altri Stati membri**

attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati

**per quanto concerne l'accesso alle attività del medico ed al loro esercizio.**



## Articolo 23

**Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico al possesso di un diploma (Laurea) (certificato o altro titolo) comprovante l'acquisizione di:**

- a) Adeguata **preparazione scientifica**
- b) adeguata **conoscenze dell'individuo** e del suo stato di salute in relazione all'ambiente
- c) c) adeguata **conoscenza clinica** delle malattie mentali e fisiche per la prevenzione, diagnosi e terapia.
- d) d) un'adeguata **esperienza clinica** acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.



L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata **minima di sei anni** (o un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico) impartito in un'università

L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.

## **FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE**

### **Articolo 30**

Ogni Stato membro **istituisce una formazione specifica in medicina generale**

Con rilascio dei primi diplomi a partire dal 1° gennaio 2006.



La formazione specifica in medicina generale deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a) essere **accessibile solo previo compimento di almeno sei anni di studio**
- b) avere una durata di **almeno tre anni a tempo pieno** e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti
- c) **essere più pratica che teorica**
- d) Comprendere almeno **sei mesi in un centro ospedaliero**
- e) Almeno **6 mesi presso un ambulatorio di medicina generale**

La Direttiva 93/16/CEE, Riprende la 362, 363 e 457  
**Lasciando invariata durata minima della formazione specifica a due anni.**



## **DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368**

**"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 187 (Rettifica G.U. n. 44 del 23 febbraio 2000)

si applica alle attività di medico chirurgo dipendente o libero professionista.

**Riguarda il riconoscimento dei titoli diplomi e certificati di medico chirurgo rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri**



**Permette il conseguimento di uno dei diplomi di specializzazione** nelle scuole di specializzazione Italiane

**Riconosce i certificati e i titoli rilasciati da altri Stati** che comprovino una formazione rispondente alle esigenze minime di formazione (secondo gli standard italiani)

**Riconosce altresì diritti acquisiti presso altri stati** anche se non corrispondenti gli standard minimi Italiani delle scuole di specialità purchè antecedenti ad una data che varia da Stato a stato

**Ribadisce i criteri necessari per la formazione del medico chirurgo** in un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di **(Corso di laurea in medicina)** **5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università** o sotto il controllo di una università



## **Prevede**

**Il conseguimento di un diploma rilasciato dagli assessorati regionali alla sanità a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di due anni**

**Con un impegno a tempo pieno**

**Inibisce** ai medici in formazione **l'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.**

Ribadisce che non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i medici tutori.



**Prevede**, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, il collocamento in posizione di **aspettativa senza assegni**

**Prevede la sospensione temporanea dal corso**, che non viene in alcun modo ridotto, Per impedimenti superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi per :

- **servizio militare**
- **gravidanza**
- **malattia**

**Non prevede interruzione** né recupero delle assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate,

**che non superino trenta giorni complessivi** nell'anno di formazione

**e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.**

non vi è sospensione della borsa di studio.



**Il bando di concorso** per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale e' emanato con **decreto del Ministro della sanità**, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il concorso consiste in una **prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla** su argomenti di medicina clinica unica su tutto il territorio nazionale nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.



La formazione prevede un totale complessivo di almeno **3.000 ore** di cui **2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica.**

- **Gli obiettivi** didattici
- **le metodologie** di insegnamento
- **i programmi** delle attività teoriche e pratiche
- **l'articolazione della formazione**

**vengono definiti con decreto del Ministro della sanità**  
sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e  
odontoiatri.



## **I TUTORI (art. 26)**

**sono MG convenzionati col SSN d almeno 10 anni,**  
titolari di almeno la metà del numero massimale di assistiti (750)

**I Docenti o coordinatori sono iscritti in un elenco regionale**

**I tutori eseguono la valutazione** del livello di formazione con un giudizio complessivo.

**Analoga certificazione è rilasciata dal coordinatore** delle attività teoriche

L'accesso alle varie fasi del corso è subordinato al superamento della fase svolta in precedenza. Se non idoneo nel singolo periodo formativo, il tirocinante è ammesso a frequentare nuovamente lo stesso periodo per una sola volta



Al termine del biennio, **la commissione**, integrata da un rappresentante del Ministero della Sanità e un professore ordinario di medicina interna **formula il giudizio finale**, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi da tutori e coordinatori

### **In deroga**

hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale **entro il 31 dicembre 1994.**

**diritto esteso ai medici cittadini di un Paese membro** già iscritti all'albo dei medici chirurghi che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale



## **DIRETTIVA CEE 19/2001**

**accorpa una serie di modifiche relative alle professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.**

Circa la professione medica afferma che:  
spetta agli Stati membri adottare un'adeguata formazione continua perché i medici rimangano al passo con i progressi della medicina.

### **E fissa la durata delle specializzazioni**

importantissima modifica alla formazione specifica in medicina generale Il passaggio **da due a tre anni**, per allinearla ad alcune specializzazioni mediche



Union Européenne des  
Médecins **Omnipraticiens** / Médecins de  
Famille



## **La medicina generale come specialità a riconoscimento europeo: quale futuro?**

nel 2002 l'UEMO ha deciso di chiedere il riconoscimento, della medicina generale **come disciplina specialistica**

Ma al momento non è ancora avvenuto .

Anche la Direttiva **2005/36**, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non modifica nulla, lasciando la specifica a tre anni separata e distinta dalla formazione specialistica



## **DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 277**

Attuazione della direttiva 2001/19/CE

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115

**Si definisce formazione regolamentata** qualsiasi formazione: direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e **consistente in un ciclo di studi post-secondari di DURATA MINIMA DI TRE ANNI**



la Direttiva **2005/36** Abroga la 93/16

Ma non prevede una revisione in tempi medio-brevi.

Nel giugno 2006 la UEMO conclude che per il momento l'unico modo praticabile per perseguire il riconoscimento specialistico è di percorrere le vie nazionali, chiedendo l'istituzione di una specializzazione di durata almeno quadriennale.

Se si raggiungerà un numero critico di nazioni (almeno 10 sul totale degli attuali stati membri) in cui la medicina generale ha riconoscimento specialistico, sarà più agevole riproporre al legislatore europeo che tale titolo venga riconosciuto nell'ambito delle altre specialità sotto il titolo III.



## **D.M. 7 MARZO 2006**

Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di **formazione specifica in medicina generale.**

**Le regioni e le province autonome emanano ogni anno** ( a norma del del DL n. 368 del 1999)

in relazione alle proprie esigenze, **i bandi di concorso** per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.

I contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, **entro il 31 ottobre di ogni anno**



## **La Prova di esame è a Quiz**

Con quesiti, **formulati da commissioni di sette esperti**, di cui sei designati dalla Conferenza delle regioni, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa, **sono in numero di 100**, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta.

**Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte.**

**La Commissione d'esame presieduta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri** è composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna, da **un medico di medicina generale**, designato dall'ordine, e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di Segretario.



le commissioni devono avere non meno di 100 candidati e non piu' di 250

In caso di parità di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea o, in subordine, della minore età.

## **Il corso ha durata triennale.**

la durata del corso medesimo può essere ridotta per un periodo totale di un anno pari **a 1600 ore** ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999.



Il Corso è articolato in 36 mesi distribuiti come segue:

- 6 mesi presso un reparto di Medicina Interna
- 2 mesi presso un reparto di Ginecologia
- 6 mesi presso strutture territoriali (poliambulatori ASL)
- 4 mesi presso un reparto di Pediatria
- 3 mesi presso un reparto di pronto Soccorso
- 3 mesi presso un reparto di Chirurgia
- **12 mesi presso uno studio di Medicina Generale**

requisiti di accesso al CFSMG

Essere cittadino italiano (o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o cittadino non comunitario ma in possesso di un diritto di soggiorno permanente , o con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità

o titolare dello status di rifugiato in corso di validità

essere in possesso:

- **Del diploma di laurea in medicina e chirurgia**
- **Dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia**
- **Della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici della Repubblica Italiana**



## **Il corso è a tempo pieno**

permette di **entrare nella graduatorie regionale, con un punteggio base di 7,20** (come sancito dall'ultimo accordo collettivo nazionale).

## **E' incompatibile con la totalità delle attività mediche**

Con l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo.

E' esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale.



**Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite unicamente**

nei casi di **accertata carente disponibilita'** dei medici titolari di convenzione purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi

- **Le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati**
- **le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.**
- **non e' consentita la sostituzione del proprio tutor.**



**Nel caso di corso specifico a tempo parziale**  
decade ogni preclusione ed incompatibilità

**I corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi**

**Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale**

**Per il corso ultimo 2017 – 2020, il concorso si è svolto il 25 ottobre 2017** Il corso avrebbe dovuto iniziare a metà dicembre 2017 ma per questioni burocratiche e di “ripescaggi” **di fatto è iniziato il 9 gennaio 2018**



Apposito provvedimento regionale o provinciale definisce

- gli aspetti organizzativi e gestionali
- l'articolazione dei periodi della formazione
- l'individuazione delle sedi
- **l'individuazione di criteri oggettivi per l'abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi**
- **ai tutor medici di medicina Generale**
- **un modello di LIBRETTO INDIVIDUALE che prevede le modalità di verifica delle presenze e il GIUDIZIO FINALE di ciascun periodo di formazione individuale ESPRESSO DA OGNI TUTOR**
  
- **Il libretto prevede anche la possibilità di giudizio dei coordinatori**



Il Provvedimento Regionale prevede la realizzazione di

- **corsi per coordinatori, tutor e docenti**
- **la loro valutazione periodica**
- **requisiti minimi delle tesi finali**

**L'ammissione all'esame finale e' deliberata da parte del collegio di tutor e di docenti**, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione.



In caso di esito sfavorevole all'esame finale

- **Il tirocinante Può essere ammesso a partecipare agli esami nella successiva sessione utile**, purchè con differente commissione esaminatrice, **discutendo una nuova tesi.**
- La prova finale può essere sostenuto per un massimo di due volte.
- In caso di esito sfavorevole dopo due volte può partecipare a nuove selezioni per i corsi successivi in Medicina Generale

## **Borsa di studio**

Al medico in formazione e' conferita una borsa di studio annuale di **Euro 11.103, 82**, dedotto il premio di assicurazione, qualora non siano stipulate direttamente dagli interessati.

Il trattamento fiscale della borsa di studio e' soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P.



## **Assicurazione**

Le relative polizze sono stipulate direttamente dagli interessati o, a scelta del tirocinante, dalla regione o provincia autonoma che provvede a detrarre i relativi premi dalla borsa di studio.

## **Finanziamenti**

Per il **finanziamento dei corsi** si provvede ogni anno con le **quote vincolate del Fondo sanitario nazionale**.

## PROBLEMATICHE DEL PERCORSO FORMATIVO IN MEDICINA GENERALE

**retribuzione di soli 966 euro/lordi al mese, non sufficienti per potersi dedicare esclusivamente alla propria formazione;**

**percezione di *minus rispetto al percorso formativo di specializzazione, a causa della* situazione di disparità economica e all' assenza del titolo di "specialista" in medicina generale.**

**La possibilità di svolgimento di attività compatibili per un'integrazione retributiva della borsa di studio varia molto da regione a regione.**

**Questo evidentemente genera differenze nella retribuzione di colleghi che frequentano il corso in regioni diverse.**

**Gli obiettivi formativi da raggiungere**

**vengono fissati a seconda delle regioni da una commissione di coordinatori e possono avere differenze tra regione e regione**

- **Mancanza di incentivi dei tutor ospedalieri**  
Con disparità nella formazione
- **Percezione di una esperienza ospedaliera non orientata alle necessità della Medicina Generale**
- **Eccessivo numero di ore di tirocinio ospedaliero** a scapito delle ore di tirocinio nell'ambito della Medicina Generale
- **Mancanza di tirocinio in Continuità Assistenziale**

Necessità di redigere un documento che contenga un

- **Core curriculum nazionale delle competenze e delle conoscenze da acquisire** per poter diventare Medico di Medicina Generale

Interessante è il progetto **Hippokrates**, lanciato nel 2000 al VI Congresso **Wonca Europa** e il **Movimento Giotto**, movimento culturale di giovani medici di medicina generale.

Il progetto prevede che dei **medici in formazione specifica in Medicina Generale** possano svolgere un periodo di tirocinio di circa due settimane presso ambulatori di medici di medicina generale di altri paesi europei.

## LA FIGURA DEL TUTOR MMG HA UNA RILEVANZA STRATEGICA NELLA FORMAZIONE DEL TIROCINANTE

- **Necessità di motivarli** nello svolgimento del loro ruolo di "mentore"
- **Soprattutto di orientarli all'attività di gruppo**
- **Utilità di adottare un sistema di valutazione della didattica che fornisca dei feedback sia ai discenti che ai docenti, come già esistente in Piemonte**
- **Considerare l'attività lavorativa professionalizzante (sostituzioni) come parte integrante della formazione**